

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 78

22° anno

30 marzo 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 590/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 592/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 593/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce l'elenco delle regioni nelle quali l'aiuto alla produzione di luppolo è concesso unicamente alle associazioni riconosciute di produttori 7
- Regolamento (CEE) n. 594/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 595/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 596/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 13
- Regolamento (CEE) n. 597/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 16
- Regolamento (CEE) n. 598/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 18
- Regolamento (CEE) n. 599/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 20

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

- ★ Regolamento (CEE) n. 600/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 per quanto riguarda la data di prima applicazione della nuova scheda aziendale da utilizzare nel Lussemburgo e in Italia 22

Regolamento (CEE) n. 601/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Polonia 23

Regolamento (CEE) n. 602/79 della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 24

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

79/332/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 14 marzo 1979, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i reggiseno e i bustini, tessuti o a maglia, della voce ex 61.09 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.09-50), categoria 31, originari delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri 27

79/333/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 14 marzo 1979, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, le camicette e le bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe 60.05-22, 23, 24, 25 ; 61.02-78, 82, 84), categoria 7, originarie della Bulgaria e messe in libera pratica negli altri Stati membri 29

79/334/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 14 marzo 1979, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, le camicette, i T-shirts, le magliette a collo alto, le camiciole e gli articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche, i T-shirts e le magliette a collo alto di fibre artificiali, della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.04-01, 05, 13, 18, 28, 29, 30, 41, 50, 58), categoria 4, originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri 31

79/335/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 15 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.01-51, 54, 57), categoria 16, originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri 33

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

79/336/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1979, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate nel 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate 35**

79/337/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1979, relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate 36**

79/338/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1979, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno di Danimarca delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura 37**

79/339/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate, della voce 55.09 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97), categoria 2, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri 38**

79/340/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1979, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato « Varian Atomic Absorption Spectrometer, type AA 6D » 40**

79/341/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1979, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato « Canberra Multichannel Analyser, model 8100 » 41**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 590/79 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1979

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 (4), ha istituito un regime di aiuti al consumo per l'olio d'oliva prodotto e immesso sul mercato della Comunità; che l'aiuto, pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione ed il prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva, è adeguato nel corso della campagna se il prezzo rappresentativo di mercato è modificato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che, in applicazione dell'articolo 10 del predetto regolamento, al prezzo rappresentativo di mercato si applicano delle maggiorazioni mensili; che di conseguenza ciò si ripercuote negativamente e in modo ingiustificato sul livello dell'aiuto al consumo;

considerando che, per far sì che con il regime di aiuti al consumo si raggiunga l'obiettivo prefissato, occorre che il livello dell'aiuto sia modificato unicamente in funzione della situazione del mercato; che questo obiettivo può essere conseguito prevedendo di non applicare, per il calcolo dell'aiuto in oggetto, le maggiorazioni mensili al prezzo rappresentativo di mercato; che occorre pertanto modificare l'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, è aggiunto il seguente comma:

« Per il calcolo dell'aiuto di cui al comma precedente non si tiene conto delle maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

(1) GU n. C 44 del 17. 2. 1979, pag. 8.

(2) Parere reso il 16 marzo 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(4) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 591/79 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1979

che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE dispone che l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi può beneficiare di un regime di restituzione alla produzione o di sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dell'olio d'oliva e dell'esperienza acquisita, il regime di restituzione alla produzione sembra il più idoneo; che è necessario adottare le norme generali d'applicazione di detto regime;

considerando che la restituzione alla produzione deve consentire ai beneficiari di acquistare sul mercato della Comunità, a prezzi vicini a quelli praticati sul mercato mondiale, la qualità d'olio che essi impiegano con maggior frequenza nelle loro fabbricazioni; che, a tal fine, la restituzione alla produzione deve essere fissata in base all'elemento mobile del prelievo all'importazione degli oli ottenuti dalla raffinazione dell'olio d'oliva vergine;

considerando che dev'essere garantita agli interessati una certa stabilità del prezzo di costo dell'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve; che, a tal fine, la restituzione deve essere fissata per un periodo abbastanza lungo e senza tener conto delle modifiche relativamente lievi dei prelievi all'importazione;

considerando che l'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di un aiuto al

consumo di olio d'oliva di origine comunitaria; che, in base all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78⁽⁴⁾, questo aiuto è concesso unicamente alle imprese riconosciute che provvedono al condizionamento dell'olio d'oliva; che tuttavia, per non porre gli oli di origine comunitaria in una situazione sfavorevole rispetto agli oli importati, è necessario maggiorare di un importo pari all'aiuto al consumo la restituzione che sarà concessa agli oli di origine comunitaria;considerando che il regolamento (CEE) n. 2751/78⁽⁵⁾ dispone che i prelievi all'importazione sono fissati mediante gara, sempreché siano soddisfatte talune condizioni; che, in caso di applicazione di tale procedura, la Commissione fissa un prelievo minimo all'importazione per gli oli d'oliva raffinati; che, in tal caso, occorre prevedere la fissazione della restituzione alla produzione in base a questi prelievi minimi;

considerando che per garantire il corretto funzionamento del regime della restituzione occorre tener conto, nel fissare la restituzione, di un'eventuale notevole modifica del prezzo di entrata prevista all'inizio del periodo di applicazione della restituzione in oggetto, nonché di una modifica notevole del prelievo all'importazione durante tale periodo;

considerando che la restituzione deve essere concessa unicamente per i quantitativi effettivamente impiegati nelle conserve; che è pertanto necessario che gli Stati membri assicurino l'applicazione di un adeguato regime di controllo;

considerando che il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CEE) n. 155/71⁽⁶⁾ e (CEE) n. 1794/76⁽⁷⁾; che questi regolamenti devono pertanto essere abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi beneficia di un regime di restituzione alla produzione.

Le norme generali d'applicazione di tale regime sono definite nei seguenti articoli.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 23. 11. 1978, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 3.

Articolo 2

È concessa una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci delle sottovoci 16.04 B, C, D, E, F e G della tariffa doganale comune e di conserve di ortaggi della voce 20.02 di detta tariffa.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, la Commissione fissa la restituzione alla produzione ogni due mesi.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 6, l'importo della restituzione è eguale alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune nei due mesi che precedono il mese in cui la restituzione è stata applicata.

Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, la restituzione è eguale alla media suindicata, maggiorata di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata.

2. La restituzione precedentemente fissata è mantenuta se il divario tra questa e il nuovo importo calcolato in applicazione del paragrafo 1 non eccede un importo da stabilirsi.

Articolo 5

1. Se si applica la procedura di gara di cui all'articolo 16 del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2749/78, la restituzione alla produzione è fissata, fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune.

2. Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo stabilito in virtù del paragrafo 1 è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata.

Articolo 6

1. Se si decide di far ricorso alla procedura di gara, la Commissione fissa la restituzione alla produzione, conformemente all'articolo 5, per la prima volta alla

scadenza di una restituzione stabilita in conformità dell'articolo 4 e sempreché siano stati fissati almeno due prelievi minimi.

2. Se si decide di porre fine alla procedura di gara, la Commissione fissa la restituzione conformemente all'articolo 4, per la prima volta alla scadenza di una restituzione stabilita in conformità all'articolo 5 e sempreché siano stati fissati almeno due prelievi a norma dell'articolo 15 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

In caso di notevole modifica del prezzo di entrata prevista all'inizio del periodo di validità della restituzione, per la sua fissazione si può tener conto anche del divario tra il nuovo prezzo di entrata e il prezzo di entrata valido anteriormente.

In caso di notevole modifica dei prelievi all'importazione durante il periodo di validità della restituzione, quest'ultima può essere modificata conseguentemente in tale periodo.

Articolo 8

1. Il diritto alla restituzione è acquisito nel momento in cui l'olio è impiegato nella fabbricazione delle conserve.

2. Gli Stati membri garantiscono, mediante un regime di controllo, che la restituzione alla produzione sia concessa unicamente per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve di pesci e di ortaggi di cui all'articolo 2.

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al regime di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

I regolamenti (CEE) n. 155/71 e (CEE) n. 1794/76 sono abrogati.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

REGOLAMENTO (CEE) N. 592/79 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/78 ⁽²⁾ ha istituito un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera in attesa dei risultati di un'analisi approfondita delle possibilità di produzione nelle varie regioni comunitarie; che non sono mutate le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione di tale regolamento provvisorio; che è opportuno quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1852/78 per quanto concerne la sua durata e il costo previsto al fine di assicurare il contributo del FEAOG, nelle stesse condizioni, ai progetti di investimento del settore della pesca costiera nel 1979;

considerando che è opportuno estendere ai dipartimenti francesi d'oltremare il beneficio della deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1852/78;

considerando che in tali condizioni è opportuno fissare la data anteriormente alla quale devono essere presentate alla Commissione le domande di contributo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/78 è così modificato:

1. il testo dell'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. In deroga al paragrafo 2, in Groenlandia, in Irlanda, in Irlanda del Nord, nel Mezzogiorno e nei dipartimenti francesi d'oltremare:

a) la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà almeno del 25 %;

b) la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sarà almeno del 5 %;

c) la sovvenzione concessa dal Fondo sarà al massimo del 50 %;

2. il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 7*

1. La durata della presente azione comune è limitata al 31 dicembre 1979.

2. Il costo totale dell'azione comune a carico del Fondo può essere valutato a 5 milioni di unità di conto europee per l'anno 1978 e a 15 milioni di unità di conto europee per l'anno 1979.»;

3. il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione:

— anteriormente al 1° dicembre 1978 per i progetti presentati per l'esercizio 1978;

— anteriormente al 1° luglio 1979 per i progetti presentati per l'esercizio 1979.

La Commissione deciderà in riguardo entro e non oltre il 31 marzo 1979 per i progetti presentati anteriormente al 1° dicembre 1978 e entro e non oltre il 31 marzo 1980 per i progetti presentati anteriormente al 1° luglio 1979.».

Articolo 2

Le domande che, a causa dell'insufficienza degli stanziamenti disponibili, non hanno potuto beneficiare del contributo del Fondo nell'ambito del regolamento n. 17/64/CEE ⁽³⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 2992/78 ⁽⁴⁾, possono essere prese in considerazione nel quadro e alle condizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Parere reso il 15 marzo 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 21. 12. 1978, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

REGOLAMENTO (CEE) N. 593/79 DEL CONSIGLIO**del 26 marzo 1979****che stabilisce l'elenco delle regioni nelle quali l'aiuto alla produzione di luppolo è concesso unicamente alle associazioni riconosciute di produttori**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 235/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede all'articolo 12 la possibilità di concedere l'aiuto alla produzione in talune regioni della Comunità unicamente alle associazioni riconosciute di produttori che sono in grado di assicurare un equo reddito ai loro membri e di realizzare una gestione razionale dell'offerta; che sia adottato un elenco delle regioni in cui sono soddisfatte queste condizioni in base alle comunicazioni ricevute dagli Stati membri interessati;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 708/78⁽³⁾ il Consiglio ha stabilito l'elenco di queste regioni valido a decorrere dal raccolto 1978;

considerando che dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 708/78 e sulla base dei dati forniti dalla Francia si constata che una nuova regione

soddisfa a queste condizioni a partire dal raccolto 1979; che occorre pertanto adeguare l'elenco delle regioni in cui l'aiuto alla produzione di luppolo è concesso unicamente alle associazioni riconosciute di produttori; che a tal fine e per maggior chiarezza occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 708/78 con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle regioni della Comunità nelle quali soltanto le associazioni riconosciute di produttori beneficino dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 figura in allegato. L'elenco è valido a decorrere dal raccolto 1978 per tutte queste regioni, eccettuata l'Alsazia, per la quale esso è valido a decorrere dal raccolto 1979.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 708/78 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEGHAIGNERIE

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 4.

(3) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 8.

ALLEGATO

Elenco delle regioni

Baviera
Baden-Württemberg
Renania-Palatinato
Irlanda
Alsazia

REGOLAMENTO (CEE) N. 594/79 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	85,52
10.01 B	Frumento duro	130,81 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	87,68 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	90,58
10.04	Avena	86,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	77,30 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,72
10.07 B	Miglio	80,42 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	86,50 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	131,51
11.01 B	Farine di segala	133,88
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	213,82
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	140,78

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 595/79 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	4,11
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,22
10.02	Segala	0	0	0	0,91
10.03	Orzo	0	0,18	0,18	0,18
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,61	0,61	0,61
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	5,75

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	7,32	7,32
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	5,47	5,47
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,32	0,32	0,32	0,32
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,24	0,24	0,24	0,24
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,28	0,28	0,28	0,28

REGOLAMENTO (CEE) N. 596/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1979

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 26 e il 27 marzo 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfaitariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	27,00 ⁽¹⁾	52,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	26,00 ⁽¹⁾	49,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	30,00 ⁽¹⁾	54,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	33,00	61,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	46,00	86,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,50 UC/100 kg.

b) per la Turchia: di 18,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 20,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 2,56 UC/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,80 UC/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	5,72	10,78
07.03 A II	5,72	10,78
15.17 B I a)	13,00	24,50
15.17 B I b)	20,80	39,20
23.04 A II	2,40	4,32

REGOLAMENTO (CEE) N. 597/79 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	86,45
11.07 A II b)	104,05
11.07 B	121,26

REGOLAMENTO (CEE) N. 598/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1979

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali

necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

(6) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	—
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	—
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	6° term. 10	7° term. 11	8° term. 12	9° term. 1	10° term. 2	11° term. 3
11.07 A I a)	—	—	—	—	—	—
11.07 A I b)	—	—	—	—	—	—
11.07 A II a)	—	—	—	—	—	—
11.07 A II b)	—	—	—	—	—	—
11.07 B	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 599/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1979

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di

cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

(6) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	— 10,00	0	—	—
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	— 10,00	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 600/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 per quanto riguarda la data di prima applicazione della nuova scheda aziendale da utilizzare nel Lussemburgo e in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2910/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione⁽³⁾ ha determinato il contenuto della scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole;

considerando che le difficoltà inizialmente previste per l'utilizzazione, a decorrere dal 1978, della nuova scheda aziendale nel Lussemburgo hanno potuto essere superate e che per questo Stato membro la presentazione dei dati contabili dell'esercizio 1978 potrà essere effettuata avvalendosi della nuova scheda;

considerando che alcune difficoltà tecniche sopravvenute in Italia in sede di apprestamento degli strumenti necessari all'applicazione della nuova scheda aziendale non consentono di applicare razionalmente la medesima per la rilevazione dei dati contabili dell'esercizio «1979» e che è quindi opportuno mantenere in vigore per detto esercizio la scheda aziendale applicata negli esercizi precedenti;

considerando che in Italia sono state adottate tutte le disposizioni utili per consentire una soddisfacente applicazione della nuova scheda aziendale per la rilevazione dei dati contabili dell'esercizio «1980»;

considerando che risulta opportuno correggere un errore nella descrizione del contenuto della rubrica 145 — versione tedesca — relativa alle altre piante da foraggio e della rubrica 157 — tutte le versioni — relativa ai vivai;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come appresso:

1. Il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, queste disposizioni si applicano per la prima volta in Francia e in Irlanda ai dati contabili dell'esercizio "1979" e in Italia ai dati contabili dell'esercizio "1980".

Gli esercizi "1979" e "1980" sono quelli che iniziano nel corso dei periodi compresi, rispettivamente, tra il 1° gennaio e il 1° luglio 1979 e tra il 1° gennaio e il 1° luglio 1980.»
2. All'allegato II il testo della rubrica 145 — versione tedesca — è sostituito dal seguente:

«Sonstige Futterpflanzen: der gesamte Futteranbau der in der Fruchtfolge steht und weniger als 5 Jahre lang die gleiche Fläche beansprucht (einjähriger und mehrjähriger Futteranbau ohne Ackerwiesen).»
3. All'allegato II il testo della rubrica 157 è sostituito dal seguente:

«Vivai, compresi i vivai viticoli ed esclusi i vivai forestali impiantati in foresta e destinati al fabbisogno aziendale.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 27. 10. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 17. 10. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 601/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1979

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 550/79⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Polonia ;
considerando che per i prodotti originari della Polonia per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 550/79 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 602/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 (5);

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1979.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

(5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Repubblica popolare cinese — le zone I, II, III, IV, V, VI e VII a) e b) — gli altri paesi terzi	65,00 77,00 0 68,00
10.01 B	Frumento duro	0
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	71,50 81,50
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — le zone I, II, III, IV, V e VI — gli altri paesi terzi	0 73,00
10.04	Avena	64,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	107,00 107,00 97,00 97,00 87,00 87,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	103,00 103,00 103,00 103,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	165,00 165,00 165,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	107,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1979

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i reggiseno e i bustini, tessuti o a maglia, della voce ex 61.09 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.09-50), categoria 31, originari delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/332/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 9 marzo 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i reggiseno e i bustini, tessuti o a maglia, della voce ex 61.09 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.09-50), categoria 31, originari delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari delle Filippine ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo le Filippine si sono impegnate ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1,

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 3 marzo 1979:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.09 (codice Nimexe 61.09-50), categoria 31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti delle Filippine per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1979

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, le camicette e le bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe 60.05-22, 23, 24, 25 ; 61.02-78, 82, 84), categoria 7, originarie della Bulgaria e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(79/333/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 marzo 1979 al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, le camicette e le bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe 60.05-22, 23, 24, 25 ; 61.02-78, 82, 84), categoria 7, originarie della Bulgaria e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza, che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono

pregiudicare l'efficacia delle misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 71/202/CEE della Commissione, del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Bulgaria e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 6 marzo 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II e ex 61.02 B (codice Nimexe 60.05-22, 23, 24, 25 ; 61.02-78, 82, 84), categoria 7	Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1979.

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1979

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, le camicette, i T-shirts, le magliette a collo alto, le camiciole e gli articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche, i T-shirts e le magliette a collo alto di fibre artificiali, della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.04-01, 05, 13, 18, 28, 29, 30, 41, 50, 58), categoria 4, originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/334/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 7 marzo 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, le camicette, i T-shirts, le magliette a collo alto, le camiciole e gli articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche, i T-shirts e le magliette a collo alto di fibre artificiali, della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.04-01, 05, 13, 18, 28, 29, 30, 41, 50, 58), categoria 4, originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari del Brasile ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo il Brasile si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 6 marzo 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.04 (codice Nimexe : 60.04-01, 05, 13, 18, 28, 29, 30, 41, 50, 58) categoria 4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importa-

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

zione nei confronti del Brasile per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1979.

Articolo 3

La Repubblica irlandese è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.01-51, 54, 57), categoria 16, originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 9 marzo 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.05-51, 54, 57), categoria 16, originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Jugoslavia ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Jugoslavia si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono

pregiudicare l'efficacia delle misure commerciali sopraindicate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 6 marzo 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 (codice Nimexe 61.01-51, 54, 57), categoria 16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1979.

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979.

Articolo 3

Le Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1979

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate nel 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(79/336/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 76/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE⁽⁵⁾ ;

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE per un importo di 336 414 045 FB ripartito come segue :

secondo il titolo II	336 392 297 FB
secondo il titolo IV	21 748 FB

e che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo ossia 84 103 511,25 FB ;

considerando che è stato versato un anticipo di 63 097 208,25 FB in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 21 006 303 FB ;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE sono presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1976 dal Regno del Belgio è fissato in 84 103 511,25 FB.

Il saldo del contributo, cioè 21 006 303 FB, è versato al Regno del Belgio.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 108 del 16. 4. 1976, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1979

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(79/337/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 di detta direttiva e dell'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE⁽⁵⁾, prevede all'articolo 5, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, presentata dal Regno del Belgio, è completa e formalmente regolare; che l'importo totale delle spese per l'anno 1977 ammonta a 339 924 511 FB ed è ripartito come segue:

secondo il titolo II	336 832 879 FB
secondo il titolo IV	3 091 632 FB;

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 84 981 128 FB;

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non pregiudica la decisione

finale del contributo del Fondo per detto periodo; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 84 981 128 FB, ossia 63 735 846 FB;

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE devono essere presentate unitamente alle domande di rimborso relative a spese effettuate a norma della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno del Belgio nel corso del 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate è fissato in 63 735 846 FB.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1979

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno di Danimarca delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(79/338/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal regno di Danimarca in applicazione della direttiva 72/161/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva;

considerando che il regno di Danimarca ha presentato domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, e che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti⁽³⁾;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate dalla direttiva 72/161/CEE — spese imputabili per un importo di 1 125 565 Dkr ripartito come segue:

secondo il titolo I	18 692 Dkr
secondo il titolo II	1 106 873 Dkr

e che è pertanto opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo, ossia 281 391 Dkr;

considerando che è stato versato un acconto di 211 043 Dkr in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 70 348 Dkr;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1977 dal regno di Danimarca per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura è fissato in 281 391 Dkr.

Il saldo del contributo, cioè 70 348 Dkr, è versato al regno di Danimarca.

Articolo 2

Il regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate, della voce 55.09 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97), categoria 2, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/339/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 9 marzo 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate, della voce 55.09 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97), categoria 2, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Corea del Sud ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese;

considerando che nel contesto di detto accordo la Corea del Sud si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà

le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 71/202/CEE della Commissione del 12 maggio 1971⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 6 marzo 1979:

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.09 (codice Nimexe 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97), categoria 2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria delle presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1979.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1979

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato « Varian Atomic Absorption Spectrometer, type AA 6D »

(79/340/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera dell'8 settembre 1978, il governo danese ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Varian Atomic Absorption Spectrometer, type AA 6D », utilizzato in campo clinico-chimico, debba essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 7 febbraio 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio in questione è un analizzatore di corpi solidi ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive quali la risoluzione e il campo d'assorbimento, nonché l'uso a cui esso è adibito, ne fanno un apparecchio specificamente atto alla ricerca scientifica pura ; che, di conseguenza, esso deve essere considerato come un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio che possono essere usati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « SP 1900 » fabbricato dalla ditta Pye Unicam Ltd, York Street, Cambridge/United Kingdom CB1 2 PX e dell'apparecchio « FMD 3 » fabbricato dalla ditta Carl Zeiss, 7082 Oberkochen/Deutschland,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'apparecchio denominato « Varian Atomic Absorption Spectrometer, type AA 6D » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1979.

Per la Commissione

Lorenzo NATALI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1979

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato « Canberra Multichannel Analyser, model 8100 »

(79/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera dell'8 settembre 1978, il governo danese ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Canberra Multichannel Analyser, model 8100 », utilizzato per effettuare misure fisico-mediche in un reattore, debba essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 7 febbraio 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio in questione è un analizzatore multicanale dotato di « Digital energy calibration »; che le sue caratteristiche tecniche obiettive che lo rendono essenzialmente adatto alla ricerca in campo nucleare, nonché l'uso a cui esso è adibito, ne fanno un apparecchio specificamente atto alla ricerca scientifica pura;

che, di conseguenza, esso deve essere considerato come un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio che possono essere usati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Magnum, modello 9000 », fabbricato dalla ditta Montedel-Laben Division, via Bassini 15, 20133 Milano/Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio denominato « Canberra Multichannel model 8100 » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.
2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1979.

Per la Commissione

Lorenzo NATALI

Vicepresidente

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.
Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			<i>Lit</i>
(*)	EURONORM 21-78	Condizioni tecniche di fornitura per l'acciaio ed i prodotti siderurgici, 2 ^a edizione.	2 600
(*)	EURONORM 56-77	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2 ^a edizione	900
(*)	EURONORM 57-78	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2 ^a edizione.	1 300
(*)	EURONORM 58-78	Piatti laminati a caldo di uso generale, 2 ^a edizione	1 300
(*)	EURONORM 59-78	Quadri laminati a caldo di uso generale, 2 ^a edizione.	1 300
(*)	EURONORM 60-77	Tondi di uso generale laminati a caldo, 2 ^a edizione	900
(*)	EURONORM 67-78	Piatti con bulbo di acciaio laminati a caldo, 2 ^a edizione	1 300
(*)	EURONORM 75-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del molibdeno negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	1 350
(*)	EURONORM 124-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Vickers	1 140
(*)	EURONORM 125-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Brinell	900
(*)	EURONORM 126-77	Nastri semifiniti destinati alla costruzione di circuiti magnetici	2 280
(*)	EURONORM 127-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Vickers	1 140
(*)	EURONORM 128-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Brinell	1 350
(*)	EURONORM 134-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai non legati — Metodo mediante spettrofotometria di assorbimento atomico	1 350
(*)	EURONORM 145-78	Banda stagnata e banda nera in fogli — Qualità, dimensioni e tolleranze.	4 200

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

(*)	Circolare d'informazione		
	n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2 ^a edizione (1974)	2 200
	EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghie	2 000
	EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
	EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
	EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
	EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
	EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
	EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
	EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
	EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
	EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
	EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
	EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
	EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
	EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
	EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
	EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
(*)	EURONORM 20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2 ^a edizione	1 300
	EURONORM 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	900
	EURONORM 22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
	EURONORM 23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
	EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
(*)	EURONORM 27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3 ^a edizione	1 800
	EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800
	EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
	EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450

EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa . . .	900
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno .	1 100
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti . . .	900
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	900
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	900
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	900
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	1 450
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	900
EURONORM	79-69	Definizione e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	1 650
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	4 000
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	3 300
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	1 450
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità	2 550
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai «automatici») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	3 300
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	2 750
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650

EURONORM 90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	1 300
EURONORM 91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
(*) EURONORM 92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
EURONORM 93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
EURONORM 98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferromanganese — Metodo elettrometrico	900
EURONORM 100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	4 750
EURONORM 104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	900
EURONORM 105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	900
EURONORM 106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	2 550
(*) EURONORM 107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
EURONORM 108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	900
EURONORM 109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1 650
(*) EURONORM 111-77	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legato, per imbutitura o piegamento a freddo Norma di qualità	1 140
EURONORM 113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3 300
EURONORM 114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	900
EURONORM 116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale . .	900
(*) EURONORM 117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM 118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
EURONORM 119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
EURONORM 120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	900
EURONORM 121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	900
(*) EURONORM 122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM 123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1 700
(*) EURONORM 129-76	Lamiere e nastri di acciai legati al nichel per impieghi a basse temperature — Tipi e qualità	2 550
(*) EURONORM 130-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Norme di qualità	900
(*) EURONORM 131-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Tolleranze dimensionali e di forma	900

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

Nella Repubblica federale di Germania:

Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 4-10, 1 Berlin 30

Nel Belgio e nel Lussemburgo:

Institut belge de normalisation — IBN —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Danimarca:

Dansk Standardiseringsråd,
Aurehøjvej 12, DK 2 900 — Hellerup

In Francia:

Association française de normalisation
— AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Irlanda:

Institute for Industrial Research and Standards,
Ballymun Road — Dublin 9

In Italia:

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi:

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Nel Regno Unito:

British Standards Institution — BSI —, 2, Park Street
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003, Lussemburgo 1.